Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 25 settembre 1965 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. 1093.
Autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con sede in Roma, ad acquistare alcuni terreni. Pag. 4807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1965, n. 1094.
Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato. Pag. 4807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. 1095.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Assunzione della SS.ma Vergine Maria al Quadraro, in Roma . . . . Pag. 4807

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. 1096.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Lorenzo M., nel comune di Trezzano sul Naviglio (Milano) . . . . Pag. 4807

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1965
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Viterbo . . . . Pag. 4807

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno . . . . Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia). Pag. 4808

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1965.
Determinazione dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento n. 17/64, in data 5 febbraio 1964, del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea. Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni . . . . Pag. 4809

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.
Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza . . . . Pag. 4810

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 settembre 1965.
Proroga della gestione commissariale del comune di Rottofreno (Piacenza) . . . . Pag. 4810

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino. Pag. 4811
Autorizzazione alla Cassa scolastica del 2° Circolo didattico di Crema ad accettare una donazione . . . . . Pag. 4811
Esito di ricorso . . . . Pag. 4811

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:
Sdemanializzazione di zona di terreno sita in comune di Mantova . . . . Pag. 4811
Esito di ricorso . . . . Pag. 4811

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano (Milano) Pag. 4811

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . . Pag. 4811

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. **Pag. 4811**

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 4811

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4811

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilanciò 1965 . . Pag. 4811

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4812

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 4812

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4812

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 4812

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 4812

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 4812

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli . Pag. 4812

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Consiglio nazionale delle ricerche: Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche . . . . Pag. 4813

Ministero di grazia e giustizia: Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere aggiunto in prova, nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena . . . . Pag. 4813

Ministero dell'interno:

Concorso per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile . . . . Pag. 4813

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1965 . . . . Pag. 4816

Ministero della difesa-Esercito: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo . . . . Pag. 4817

Ministero della pubblica istruzione:

Esito del concorso appalto per un'opera artistica da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa . . . . Pag. 4817

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della storia dell'arte, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963 . . . . Pag. 4817

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica, laboratorio e disegno negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963. Pag. 4817

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963. Pag. 4817

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Avviso concernente la pubblicazione dei risultati del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva . . . . Pag. 4818

Ministero del tesoro:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di trafilatore, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962. Pag. 4818

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962 . . . . Pag. 4818

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato: Avviso di rettifica Pag. 4818

REGIONI

Regione sarda:

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. **25.**

Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno . Pag. 4818

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1965, n. **6.**

Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare . . . . . Pag. 4818

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. **7.**

Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale . . Pag. 4820

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1965, n. **8.**

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna . . . . Pag. 4821

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. **9.**

Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni . . . . Pag. 4821

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1965, n. **10.**

Istituzione del « Fondo sociale della Regione Sarda ». Pag. 4822

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. **11.**

Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare . . . . . Pag. 4823

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. **12.**

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente « Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali » . . . . Pag. 4824

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. **13.**

Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente « Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale » . . . . . . Pag. 4825

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1965, n. **14.**

Norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro . . . . Pag. 4825

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. **15.**

Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale . . . . Pag. 4825

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1965, n. **1093**.

Autorizzazione all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con sede in Roma, ad acquistare alcuni terreni.

N. 1093. Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, con sede in Roma, viene autorizzato ad acquistare, al prezzo rispettivamente di L. 3000 il mq. dall'ing. Giuseppe Andreoli, il terreno di complessivi mq. 13.500, situato in Fabriano, via Dante, e di L. 4000 il mq. dagli Istituti di beneficenza di Fabriano, i terreni adiacenti a quello sopra indicato, della superficie di mq. 3513 e mq. 1500, da destinare alla costituzione di un Centro di sperimentazione cartaria.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 24. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 agosto 1965, n. **1094**.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1094. Decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare un legato, consistente in L. 5.000.000, disposto dal defunto sig. Giovanni Fantino, con testamento pubblico per atto a rogito dott. Picco Giovanni Battista, notaio in Torino, in data 14 giugno 1961, repertorio n. 38 (Atti di ultima volontà), registrato per atto a rogito dello stesso notaio in data 27 febbraio 1964, repertorio n. 22.662, atti n. 14170, a favore dell'« Opera benefica Don Gnocchi » che si identifica con la Fondazione Pro Juventute suindicata.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 25. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1095**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Assunzione della SS.ma Vergine Maria al Quadraro, in Roma.

N. 1095. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario Generale di Sua Santità il Sommo Pontefice per la città di Roma, in data 21 aprile 1964, integrato con altro decreto del 2 ottobre 1964 e con dichiarazione del 30 novembre 1964, relativo all'erezione della Parrocchia della Assunzione della SS.ma Vergine Maria al Quadraro in Roma ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 26. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1965, n. **1096**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Lorenzo M., nel comune di Trezzano sul Naviglio (Milano).

N. 1096. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Milano in data 16 novembre 1963, integrato con dichiarazione del 20 aprile 1964, relativo alla erezione della Parrocchia di San Lorenzo M., nel comune di Trezzano sul Naviglio (Milano). Viene riconosciuta, altresì, la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia stessa. L'anzidetta Chiesa, inoltre, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dall'Opera pia delle Chiese e Case parrocchiali povere della diocesi di Milano, con atto a rogito notaio Alessandro Guasti di Milano del 16 novembre 1963, repertorio 52.657, consistente in un terreno della superficie di ha. 0.56.80, con insistenti l'edificio sacro e la casa canonica, del complessivo valore di lire 195.680.000. Tale terreno è distinto al catasto del comune di Trezzano sul Naviglio alla sez. Loirano nei mappali 38/*l*, 138/Z, 38/O, 138/*a a*.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 27. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1965

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Viterbo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al numero 26 di detto piano è prevista la strada: « innesto Strada statale n. 2 Borghetto-Gradoli-Statale n. 74 della lunghezza di km. 6 + 000;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 2 Borghetto-Gradoli-Strada statale n. 74, della lunghezza di km. 6 + 000 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 489 « di Gradoli ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1965
Registro n. 27 *Lavori pubblici, foglio n.* 288

(6975)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.
Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Salerno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana numero 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuto che al n. 328 di detto piano è prevista la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Serre, Rocca d'Aspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Stio, innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » presso Vallo di Lucania, della lunghezza di km. 71+700;

Considerata l'opportunità di includere detta arteria nella rete delle strade statali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 19 « delle Calabrie » presso Serre, Rocca d'Aspide, Castel San Lorenzo, Felitto, Stio, innesto Strada statale n. 18 « Tirrena Inferiore » presso Vallo di Lucania, della lunghezza di km. 71+700 è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 488 « di Rocca d'Aspide ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1965
Registro n. 27 Lavori pubblici, foglio n. 68

(6683)

DECRETO MINISTERIALE 25 agosto 1965.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Brescia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 13 maggio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona Cannocchiale dal nuovo ponte della strada Palazzolo sull'Oglio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Palazzolo sull'Oglio (Brescia);

Visto l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dell'Orfanatrofio Galignani;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di grande valore, formato dalle prealpi bergamasche, dal fiume Oglio e dal caratteristico abitato di Palazzolo, visibile dal nuovo ponte della strada provinciale bergamasca nel Comune predetto;

Decreta:

La zona Cannocchiale sita nel territorio del comune di Palazzolo sull'Oglio dal nuovo ponte della strada provinciale bergamasca ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla strada per Gavazzolo, dalla linea che attraversa i mappali 154 - 156 - 157 - 253 - 235 169 - 168 - 1689 - 602 597 - 613 - 421 - 640 - 641, strada Santa Trinità Palazzolo, strada vicinale Casanova, nuova strada Bergamo-Brescia, strada per Pontaglio, i mappali 622 2092 - 600 - 601 - 597 - 583 - 172 - 169, mappali 200 - 122 - 234 - 233 - 265 - 167.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Milano.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Palazzolo sull'Oglio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 agosto 1965

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Brescia

Verbale n. 1 — Adunanza del 13 maggio 1963

PALAZZOLO SULL'OGLIO (Brescia) - Cannocchiale dal nuovo ponte della strada Palazzolo sull'Oglio.

(*Omissis*).

LA COMMISSIONE

Constatato il quadro panoramico che si gode percorrendo il nuovo ponte sulla strada provinciale a Palazzolo sull'Oglio, costituito dalle prealpi bergamasche, dal fiume Oglio e dal caratteristico abitato di Palazzolo;

Vista la necessità di tutelare tale visuale;

Delibera:

Con il voto contrario del sindaco, l'apposizione del vincolo di cui all'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla zona di cui trattasi in quanto essa costituisce un quadro panoramico di notevole interesse visibile dal ponte della strada provinciale Bergamasca, in comune di Palazzolo sull'Oglio.

La zona è delimitata nel modo seguente:

dalla strada per Gavazzolo, dalla linea tracciata nella planimetria allegata che attraverso i mappali 154, 156, 157, 253, 235, 169, 168, 1689, 602, 597, 613, 421, 640, 641, strada Santa Trinità Palazzolo, strada vicinale Casanoca, nuova strada Bergamo-Brescia, strada per Pontaglio, i mappali 622, 2092, 600, 601, 597, 583, 172, 169, mapp. 200, 122, 234, 233, 265, 167.

(*Omissis*).

(6607)

DECRETO MINISTERIALE 2 settembre 1965.

Determinazione dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento n. 17/64, in data 5 febbraio 1964, del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 967, ai termini del quale spetta al Ministro per l'agricoltura e le foreste di stabilire, con apposito decreto, i criteri per l'attuazione degli interventi di cui al regolamento n. 17/64 in data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea, relativo alle condizioni di concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla emanazione delle norme per l'accettazione delle richieste relative alle iniziative da inserire nel terzo periodo dell'attuazione degli interventi di cui al citato regolamento;

Ai fini dell'esame delle domande intese ad ottenere il contributo FEOGA - Sezione orientamento - ed il contributo integrativo dello Stato italiano, ai sensi della citata legge, per i progetti che dovranno essere trasmessi alla C.E.E. entro il 1° ottobre 1965;

Decreta:

Entro i limiti delle prevedibili disponibilità finanziarie e nell'ambito di un esame comparativo delle richieste presentate entro il termine prescritto, saranno considerate con carattere prioritario, ai fini delle determinazioni che rientrano nella competenza del Governo italiano, le seguenti iniziative:

nuovi impianti collettivi a larga base associativa promossi da cooperative, specie se costituite ad iniziativa di enti di sviluppo, dagli stessi, da Consorzi di bonifica, da Consorzi di miglioramento fondiario, da Consorzi di produttori agricoli, per la conservazione, la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli con particolare riguardo ai settori orto frutticolo, zootecnico ed oleario ed alle zone di maggiore interesse economico per il consolidamento, la difesa e lo sviluppo delle rispettive produzioni;

nuovi impianti promossi da Consorzi di cooperative, specie se costituiti ad iniziativa di enti di sviluppo, dagli stessi, da Consorzi di produttori agricoli, da Consorzi di bonifica e da Consorzi di miglioramento fondiario, per la conservazione, la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione di prodotti conferiti da organismi consorziali o cooperativi di primo grado, nonchè per la valorizzazione e la vendita di sottoprodotti;

nuovi impianti promossi da cooperative, enti e Consorzi per la produzione di mangimi da destinare all'alimentazione del bestiame delle aziende nell'interesse delle quali gli stabilimenti sono promossi;

strutture ed attrezzature zootecniche per allevamenti bovini nell'interesse di una pluralità di aziende promosse da enti di sviluppo, cooperative, Consorzi di produttori, Consorzi di bonifica e Consorzi di miglioramento fondiario, nonchè da associazioni di allevatori;

nuovi impianti per la disinfestazione di prodotti agricoli promossi da Consorzi di produttori, da enti di sviluppo, da Consorzi di bonifica, con particolare riguardo a quelli da istituire nei porti e ai valichi di frontiera;

complessi organici di ristrutturazione fondiaria interessante una pluralità di aziende, promossi da enti di sviluppo, Consorzi di bonifica, Consorzi di miglioramento fondiario;

impianti irrigui, comprese le opere di adduzione e di sistemazione dei terreni, interessanti una pluralità di aziende, promossi da Consorzi di bonifica, da enti di sviluppo, Consorzi di miglioramento fondiario, specie se riguardanti l'utilizzazione di acque rese disponibili dall'esecuzione di opere pubbliche di bonifica.

Roma, addì 2 settembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(6987)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 11 della legge 29 dicembre 1956, n. 1533, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1961, con cui il dott. Ilo Mariotti è stato nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale nel Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni;

Ritenuto di provvedere alla sostituzione del dott. Ilo Mariotti che ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Vista la proposta fatta dalla Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Giannitto è nominato membro esperto nel ramo amministrativo ed assistenziale del Consiglio di amministrazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Terni, in sostituzione del dott. Ilo Mariotti dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(6923)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1965.

Integrazione della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, la legge 12 luglio 1951, n. 560 e la legge 29 dicembre 1956, n. 1560;

Vista la deliberazione 3 maggio 1965, n. 232, con la quale la Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza, in base alla precitata legge 29 dicembre 1956, n. 1560, ha proposto che della Giunta medesima venga chiamato a far parte un rappresentante del settore delle comunicazioni e dei trasporti, che assume particolare importanza nell'economia della Provincia;

Decreta:

Art. 1.

Fa parte della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Vicenza, con voto deliberativo, anche un membro scelto nel settore delle comunicazioni e dei trasporti.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

(6924)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 2 settembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Rottofreno (Piacenza).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 7 giugno 1965, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno a causa della impossibilità di procedere — nonostante ripetuti tentativi del Consiglio e rinnovati richiami del prefetto — all'elezione del sindaco e della Giunta, e di assicurare — conseguentemente — il funzionamento della Amministrazione.

Con lo stesso decreto venne nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Evandro De Petris, vice prefetto ispettore.

Il predetto commissario ha preso in consegna una Amministrazione che, a causa del tempo trascorso dalla cessazione del precedente Consiglio comunale e protrattasi per un lungo periodo a causa dei contrasti insorti tra i nuovi consiglieri, era in notevole ritardo rispetto ad alcuni importanti adempimenti d'ufficio, mentre molti altri problemi di particolare interesse erano rimasti da tempo in sospeso, con effetti pregiudizievoli per la vita del Comune.

Dopo aver provveduto all'approvazione del bilancio per l'anno 1965, il commissario straordinario ha subito posto mano all'esecuzione di opere, la cui realizzazione era da tempo avvertita dalla popolazione, affrontando, nel contempo, lo studio di altri urgenti provvedimenti.

Dopo l'appalto dei lavori di ampliamento del cimitero di San Nicolò (importo dei lavori appaltati 24 milioni 387.700, costo complessivo dell'opera 28.200.000) attualmente in stato di avanzata costruzione, tanto che se ne presume l'ultimazione entro il prossimo ottobre; terminata la costruzione del cimitero di Centora (7 milioni e mezzo) e del locale per la centrale telefonica di San Nicolò (800 mila, con parziale rimborso da parte della TIMO), avranno inizio quanto prima, i lavori già appaltati per la costruzione della fognatura del capoluogo, dell'acquedotto di Rottofreno e Centora, di copertura del canale a lato della statale San Nicolò, la posa in opera del peso pubblico a Rottofreno, la sistemazione e la bitumatura di alcuni tratti di strade comunali.

La fognatura del capoluogo comporta una spesa di lire 13.553.000, l'acquedotto di Rottofreno e Centora, anch'esso già appaltato, comporta una spesa di L. 26.408.479; stanno per essere appaltati i lavori di riparazione e bitumatura di strade comunali dell'abitato di Mamago e in località Case Chiesa, per una superficie complessiva di circa 5 mila mq. I lavori salvo imprevisti, dovrebbero essere portati a termine entro il prossimo mese di ottobre.

Dopo approfondito studio e laboriose trattative sta per essere deliberato ed avviato a soluzione il progetto per la costruzione dell'impianto di fornitura del gas metano per usi domestici ed industriali, senza spesa a carico del Comune che lo darà in concessione all'impresa costruttrice, la quale lo cederà definitivamente al Comune al termine del periodo di durata della concessione. E' questa una opera di notevole interesse per la popolazione di Rottofreno. Inoltre il commissario, nel quadro delle iniziative tendenti a contenere la spesa pubblica, dopo la riduzione di alcune imposte e tasse, ha deliberato il consorzio di importanti servizi.

Per le suesposte considerazioni, con decreto prefettizio in data odierna, è stata disposta la proroga di tre mesi dalla predetta gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 10 maggio 1960, n. 570.

Piacenza, addì 2 settembre 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 maggio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140, del 7 giugno, relativo allo scioglimento del Consiglio comunale di Rottofreno ed alla nomina del commissario straordinario in persona del vice prefetto ispettore dott. Evandro De Petris, incaricato di provvedere alla provvisoria gestione di detto Comune fino all'insediamento degli organi ordinari;

Ritenuta la necessità di prorogare la durata della gestione straordinaria di altri tre mesi al fine di consentire al commissario la definizione di importanti ed urgenti problemi già avviati a soluzione, come risulta dalla relazione allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 gennaio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Rottofreno, affidata con decreto presidenziale in data 19 maggio 1965 al vice prefetto ispettore dott. Evandro De Petris, è prorogata a termini di legge.

Piacenza, addì 2 settembre 1965

Il prefetto: MACCIOTTA

(6737)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia moderna » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino, è vacante la cattedra di « Storia moderna » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(7052)

Autorizzazione alla Cassa scolastica del 2° Circolo didattico di Crema ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Cremona, in data 27 luglio 1965, la Cassa scolastica del 2° Circolo didattico di Crema, con sede in Crema-Nuova, via Curtatone e Montanara, viene autorizzata ad accettare la donazione, da parte dell'ing. Fortunato Marzagalli, consistente in buoni del Tesoro, per l'importo complessivo di L. 220.000, da destinarsi alla istituzione di una borsa annuale di studio, intitolata al nome della maestra Pierina Marzagalli, a favore di un alunno meritevole e bisognoso della 5ª classe elementare delle scuole del comune di Ripalta Cremasca.

(6793)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1965, registro n. 63, foglio n. 269, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla professoressa Mormone Tamara in data 29 novembre 1963 avverso il provvedimento con il quale questo Ministero aveva respinto la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, la assunzione nei ruoli degli insegnanti in armonia complementare e di teoria e solfeggio nei Conservatori di musica.

(6809)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sdemanializzazione di zona di terreno sita in comune di Mantova

Con decreto 9 settembre 1965, n. 2508, del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato una zona di terreno non più occorrente alle esigenze della bonifica del territorio a sud di Mantova riportata sul catasto del comune di Mantova al foglio VIII, mappali 443/6, 170/2, 170/3, 170/5 ed al foglio V, mappali 443/2 e 443/5 per complessivi ettari 0.01.90.

(6893)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto successivo, registro n. 12, foglio n. 181, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso straordinario 2 agosto 1963, proposto dalla signora Filocamo Rosa in Iazeolla, avverso il provvedimento n. 555/83 del 16 febbraio 1963 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, riguardante la liquidazione dell'indennizzo dei frutti pendenti distrutti dall'alluvione dell'ottobre 1953 in Reggio Calabria e Motta San Giovanni, nella proprietà del defunto Filocamo Paolo, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

(6849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano (Milano)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 settembre 1965 il rag. Mario Cremonesi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola e di consumo di Paderno Dugnano (Milano) già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale in data 19 luglio 1965.

(6794)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 1965, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 328, è stato accolto il ricorso straordinario presentato dall'ONIG in data 11 settembre 1963, ed è annullata la deliberazione del commissario governativo presso l'I.A.C.P. della provincia di Grosseto, n. 311 del 23 aprile 1963, con la quale è stato nominato vincitore del concorso ad un posto di impiegato d'ordine di 3ª categoria presso detto Istituto il sig. Pier Luigi Chelini.

(6810)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Tione degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Tione degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.363.212, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6965)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Teano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.415.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6966)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Sant'Angelo di Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6967)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6968)

Autorizzazione al comune di San Nicola la Strada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di San Nicola la Strada (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6969)

Autorizzazione al comune di Gallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Gallo (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.243.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6971)

Autorizzazione al comune di Casaluce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Casaluce (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.978.440, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6972)

Autorizzazione al comune di Gricignano d'Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Gricignano d'Aversa (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6970)

Autorizzazione al comune di Ailano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Ailano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.317.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6973)

Autorizzazione al comune di Grottolella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1965, il comune di Grottolella (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6974)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 24 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,78	624,77	624,775	624,77	624,78	624,77	624,78	624,78	624,80
$ Can.	580,27	580 —	580,30	580,125	579,60	580,30	580,10	580,30	580,30	580,25
Fr. Sv.	144,73	144,69	144,69	144,67	144,67	144,72	144,67	144,72	144,72	144,68
Kr. D.	90,48	90,59	90,52	90,52	90,40	90,52	90,52	90,52	90,52	90,50
Kr. N.	87,43	87,41	87,46	87,45	87,45	87,43	87,445	87,45	87,43	87,43
Kr Sv.	121,10	121,07	121,10	121,09	121 —	121,15	121,08	121,15	121,15	121,15
Fol.	173,59	173,68	173,65	173,63	173,60	173,74	173,63	173,64	173,64	173,60
Fr B.	12,58	12,58	12,58	12,5810	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,48	127,45	127,45	127,45	127,40	127,47	127,44	127,50	127,47	127,50
Lst.	1748,68	1748,90	1749 —	1749,125	1748,60	1748,75	1748,975	1748,80	1748,75	1748,60
Dm. occ.	155,87	155,96	155,91	155,905	155,90	155,88	155,90	155,85	155,88	155,95
Scell. Austr.	24,20	24,21	24,21	24,20325	24,20	24,20	24,206	24,21	24,20	24,20
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,805	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 24 settembre 1965

Rendita 5 % 1935	101,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,275
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,45
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 settembre 1965

1 Dollaro USA	624,772
1 Dollaro canadese	580,112
1 Franco svizzero	144,67
1 Corona danese	90,52
1 Corona norvegese	87,447
1 Corona svedese	121,085
1 Fiorino olandese	173,63
1 Franco belga	12,58
1 Franco francese	127,445
1 Lira sterlina	1749,05
1 Marco germanico	155,902
1 Scellino austriaco	24,206
1 Escudo Port.	21,802

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Sostituzione di un componente della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Veduto il proprio decreto in data 30 luglio 1965, prot. numero 03/18787, concernente la nomina della Commissione esaminatrice del concorso per esami a tre posti di vice-segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, bandito con proprio decreto in data 21 dicembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 21 gennaio 1965, n. 17;

Considerato che la prof.ssa Maria Luisa Bonelli, componente nella citata Commissione, ha comunicato di essere costratta, a causa di infermità, a rinunciare all'incarico affidatole;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito;

Dispone:

In sostituzione della prof.ssa Maria Luisa Bonelli, rinunciataria, è chiamato a far parte della Commissione esaminatrice del concorso indicato nelle premesse il prof. Sergio Beer, ispettore centrale del Ministero della pubblica istruzione e membro della Commissione di studio per la conservazione della natura e delle sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche.

Roma, addì 7 settembre 1965

(7016) *Il presidente*: CAGLIOTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere aggiunto in prova, nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Le prove scritte del concorso per esami a ventitre posti di vice ragioniere aggiunto in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, bandito con decreto ministeriale 11 maggio 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 29, 30 novembre e 1° dicembre 1965, alle ore 8.

(7015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 7 dicembre 1959, n. 1083, relativa alla istituzione dei ruoli delle ispettrici e delle assistenti di polizia presso l'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1567, e 24 gennaio 1962, n. 46, che hanno prorogato le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile sono attualmente disponibili quindici posti;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Art. 2.

Dei posti messi a concorso due sono riservati a favore:

A) delle candidate che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca, di cui all'art. 9, e che risultino idonee nelle prove di cui all'art. 8;

B) delle candidate, cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che sostengano, nella lingua suddetta, conseguendo l'idoneità, le prove di cui all'art. 8, e superino la prova scritta ed orale di lingua italiana di cui all'art. 9.

I posti riservati che non venissero coperti dalle candidate di cui alle lettere *A*) e *B*), saranno conferiti alle altre candidate risultate idonee.

Requisiti per l'ammissione

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana. Sono equiparate ai cittadini le italiane non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 24 e non superiore agli anni 32. Non sono applicabili le deroghe al limite di età previste da leggi speciali.

Si prescinde dal limite massimo di età per le aspiranti che siano impiegate civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, nonchè salariate di ruolo dello Stato;

C) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una delle Università o uno degli Istituti superiori della Repubblica.

Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli indicati;

D) buona condotta ed appartenente a famiglia che goda ottima reputazione;

E) idoneità psico-fisica al servizio d'istituto. Non potranno essere, in ogni caso, giudicate idonee le aspiranti di statura inferiore a centimetri 149;

F) stato di nubile o vedova.

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammesse al concorso coloro che siano escluse dall'elettorato attivo politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti, sarà disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

Possono partecipare al concorso anche le impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali che non

siano in possesso del titolo di studio di cui alla lettera C) del precedente art. 3, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 6.

Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatte nella debita carta bollata, secondo il modello allegato, dovranno essere presentate o fatte pervenire direttamente allo stesso Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale della pubblica sicurezza.

Le aspiranti dovranno dichiarare nella domanda, oltre il cognome e nome:

1) la data ed il luogo di nascita. Le aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età e che siano dipendenti di ruolo dello Stato, dovranno fare espressa menzione di tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso, al fine di avvalersi del beneficio di cui alla lettera B) del precedente art. 3;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritte nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonchè gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) di essere nubile o vedova;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegate presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive, eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritta ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito, di essere disposta a dare le dimissioni dal partito stesso, ove consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi, altresì, espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco) scelta dalla candidata per la prova d'esame.

Le candidate che desiderino concorrere anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando, qualora siano cittadine italiane di lingua tedesca della provincia di Bolzano, se intendano sostenere in tedesco tutte le prove di esame.

Le candidate che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dal successivo art. 18, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di ammissione al concorso; e saranno, a tal fine, invitate a presentarsi, in Roma, per essere sottoposte alla visita stessa, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza della aspirante. Per le dipendenti dello Stato, in luogo dell'autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte della aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 7.

Con successivo decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Prove di esame

Art. 8.

Gli esami constano di tre prove scritte ed una orale, e vertono sulle seguenti materie:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto civile (disposizioni sulla legge in generale, delle persone e della famiglia, della proprietà, delle obbligazioni, della tutela dei diritti);

3) diritto costituzionale ed amministrativo;

4) diritto del lavoro;

5) elementi di diritto internazionale pubblico;

6) legislazione amministrativa speciale, con particolare riguardo a quella di pubblica sicurezza e sulla tutela del lavoro;

7) nozioni di medicina legale;

8) una lingua straniera (francese, inglese, spagnolo o tedesco), a scelta della candidata.

Le prove scritte vertono sulle materie di cui ai numeri 1), 2) e 3); la prova orale su tutto il programma.

Art. 9.

Le candidate che concorrono anche ai due posti riservati di cui all'art. 2 del presente bando, devono sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua. La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

Le candidate che, oltre a concorrere ai due posti riservati di cui al richiamato art. 2, hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove d'esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco prevista dal comma precedente, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana mediante una prova scritta ed orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova scritta e quella orale di lingua tedesca o di lingua italiana terranno luogo, per le concorrenti ai posti riservati di cui all'art. 2, della prova orale di lingua, prescritta al n. 8) del precedente art. 8.

Art. 10.

Le prove scritte avranno luogo nella sede e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

Alla prova orale sono ammesse le candidate che abbiano riportato la media di almeno 35 cinquantesimi nelle prove scritte e non meno di 30 cinquantesimi in ciascuna di esse.

Alle candidate che conseguano l'ammissione alla prova orale, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenerla, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non s'intende superata se la candidata non ottenga la votazione di almeno 30 cinquantesimi.

Art. 12.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la Commissione giudicatrice forma l'elenco delle candidate esaminate, con l'indicazione del voto da ciascuna di esse riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 13.

Le concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito in tal senso dall'Amministrazione, i documenti prescritti, e gli altri ritenuti necessari, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine, le candidate mutilate o invalide per fatto di guerra dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalida è provvista e la categoria e la voce d'invalidità da cui è colpita, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica d'invalida ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

Le mutilate o invalide per causa di servizio dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale la invalida è provvista e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpita, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica d'invalida per servizio.

Le orfane dei caduti in guerra dovranno presentare un certificato nella debita carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche le orfane di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

Le orfane dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, nella debita carta bollata, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore.

Le figlie degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, nella debita carta bollata, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità; le figlie degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva.

Le profughe dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelle dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, le profughe dai territori esteri, nonchè quelle da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Le mutilate e invalide civili dovranno produrre l'attestazione di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 2 ottobre 1962, n. 1539, nella debita carta bollata.

Le aspiranti che intendano far valere, a qualsiasi fine, le loro condizioni familiari, dovranno esibire lo stato di famiglia, nella debita carta bollata.

Ogni altro titolo di preferenza, in quanto applicabile, previsto dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Formazione, approvazione e pubblicità della graduatoria

Art. 14.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascuna candidata, tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 15.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarate le vincitrici del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A parità di merito varranno, in quanto applicabili, le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 16.

La graduatoria delle vincitrici del concorso e quella delle idonee saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione, sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Documentazione e accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego

Art. 17.

Le concorrenti utilmente collocate nella graduatoria saranno invitate a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita nella debita carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, abbia compiuto il 24° anno di età e non superato il 32°;

b) titolo originale di studio o copia autentica, rilasciata da notaio nella debita carta bollata, ovvero certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale.

L'autentica può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, la candidata deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, nella debita carta bollata;

d) certificato, nella debita carta bollata, da cui risulti che la candidata gode dei diritti politici, ovvero che non è incorsa in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, nella debita carta bollata;

f) certificato, nella debita carta bollata, attestante lo stato di nubile o di vedova;

g) le candidate dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione, dalla quale dipendono. Da detto documento devono risultare, inoltre le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 18.

L'Amministrazione accerterà la sussistenza del requisito relativo all'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto, previsto dall'art. 3, lettera *E*) del bando.

A tale fine, le candidate che avranno superato le prove orali del concorso, saranno sottoposte a visita medica di controllo, in Roma, da parte di una Commissione medica centrale, composta da ufficiali medici di polizia e costituita con decreto ministeriale.

Le pronuncie della Commissione costituiranno giudizio definitivo sulla idoneità psico-fisica delle candidate al servizio di istituto.

Le candidate che lo desiderino, potranno richiedere di essere sottoposte preventivamente alla suddetta visita medica di controllo richiedendolo espressamente a termini del precedente art. 6.

Art. 19.

L'Amministrazione, inoltre, provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, l'appartenenza a famiglia che goda ottima reputazione, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 20.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 17, debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 17.

Le candidate che siano dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*) e *g*) del citato art. 17.

Soltanto le candidate iscritte nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del richiamato art. 17, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 21.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 13, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente, saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 17, e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Nomina delle vincitrici ed assunzione in servizio

Art. 22.

L'Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvederà alla nomina delle vincitrici del concorso, con decreto ministeriale.

Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Le concorrenti dichiarate idonee, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 23.

Le vincitrici del concorso saranno nominate vice ispettrici in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

Esse dovranno assumere servizio nella sede cui saranno destinate, entro il termine che sarà stabilito.

Alle vice ispettrici è corrisposta, ridotta di 1/3, la indennità di servizio speciale spettante ai funzionari di pubblica sicurezza con corrispondente coefficiente di trattamento economico, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1965
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 221. — BISOGNO

ALLEGATO

Modello della domanda in bollo

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale — ROMA

La sottoscritta . . . .
nata il . . . . a . . . .
e residente in . . . . . . chiede di essere ammessa a partecipare al concorso per il conferimento di quindici posti di vice ispettrice in prova nel ruolo della carriera direttiva della polizia femminile.

A tal fine, dichiara:

1) di essere cittadina italiana;

2) di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di laurea in . . . . conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

5) di essere nubile (o vedova);

6) di voler sostenere la prova di lingua . . . .;

7) di essere disposta, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritta ad alcun partito politico.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Con osservanza.

. . . addì . . . .

Firma
. . . .

Autentica della firma
. . . .

Indirizzo
. . . .

Note:

A) Le aspiranti che siano dipendenti da Amministrazioni statali, devono farne menzione nella domanda, ai fine di avvalersi, eventualmente, dell'esenzione dal limite massimo di età prevista alla lettera *B*) dell'art. 3 del bando di concorso.

B) Le aspiranti che siano impiegate della carriera di concetto delle Amministrazioni statali con la qualifica di segretario aggiunto o equiparata, devono dichiarare di possedere tale qualifica e di essere, inoltre, in possesso del diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

C) Le aspiranti che siano state o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

D) Le aspiranti che intendano concorrere ai due posti riservati di cui all'art. 2 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

E) Le aspiranti, cittadine italiane di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove d'esame in tedesco, dovranno farne richiesta nella domanda, dichiarando, altresì, di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

F) Le aspiranti che desiderino essere sottoposte preventivamente alla visita medica di controllo prevista dall'art. 18 del bando di concorso, dovranno farne espressa richiesta nella domanda.

(6734)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 8 aprile 1965.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, avranno luogo in Roma, presso le Scuole centrali antincendi (Capannelle), nei giorni 26, 27, 28 e 29 ottobre 1965, con inizio alle ore 8,30.

(6936)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1964, registro n. 102, foglio n. 303, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario - ruolo ufficiali medici;

Visto il decreto presidenziale dell'11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice per la valutazione dei titoli per gli esami del concorso per il reclutamento di cento tenenti medici in servizio permanente effettivo è costituita come segue:

Ten. gen. med. spe. Iadevaia Francesco, presidente;

Magg. gen. med. spe. Bartone Luigi, membro (lib. docente);

Col. med. spe. Musilli Clemente, membro;

Col med. spe Zollo Mario, membro (lib. docente);

Ten. col. med. spe. Sbarro Benedetto, membro;

Col. med. spe. Melchionda Evelino, membro supplente (lib. docente);

Ten. col. med. spe. Favuzzi Enrico, membro supplente (lib. docente);

Direttore di Sezione Remora dott. Francesco, segretario senza diritto a voto.

Art. 2.

Al presidente, ai membri, al segretario saranno attribuiti i compensi previsti dal decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 5.

Gli stessi compensi saranno attribuiti ai membri supplenti in caso di loro intervento in sostituzione di membri assenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma addì 7 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1965
Registro n. 66, *foglio n.* 274.

(7017)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso appalto per un'opera artistica da eseguire nel nuovo edificio sede della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa.

A seguito del concorso pubblico per l'ideazione e l'esecuzione di un pavimento a mosaico bicolore in marmo da realizzare nell'atrio dell'edificio *A*) della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 5 maggio 1965, la Commissione giudicatrice del concorso stesso, composta ai sensi dell'art. 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, recante le modifiche alla legge 29 luglio 1949, n. 717, e nominata con i decreti rettorali 19 febbraio e 8 marzo 1965, ha formulato la seguente graduatoria:

1° classificato Sergio Papucci di Firenze, che ha presentato l'elaborato con il motto « Quadrupedante.. sonitu quatit ungula campum », al quale viene affidata l'esecuzione dell'Opera;

2° classificato Silvano Pulcinelli di Zambra (Pisa) che ha presentato l'elaborato con il motto « Arno »;

3° classificati a pari merito:

Carlo Cresti e Mario Dezzi Bardeschi di Firenze, che hanno presentato unitamente l'elaborato con il motto « Fossile cartesiano "65 " ».

Luigi Rincicotti di Venezia, che ha presentato l'elaborato con il motto: « Qualunque cosa si faccia con amore, ha un suo orientamento verso l'immensità »;

Francesco Miele (in arte Franco Miele) di Roma, che ha presentato l'elaborato con il motto « Astra ».

Essendo stati dichiarati idonei gli elaborati indicati al 2° e al 3° posto in graduatoria, l'Amministrazione corrisponderà ai rispettivi concorrenti il rimborso spese previsto dall'art. 6, ultimo comma, del bando di concorso.

Le opere non prescelte dovranno essere ritirate a cura e spesa degli interessati entro trenta giorni dalla presente pubblicazione. Trascorso il suddetto termine l'Amministrazione declina ogni responsabilità per la conservazione degli elaborati non ritirati e potrà disfarsene a suo insindacabile giudizio.

Pisa, addì 2 settembre 1965

Il Rettore: FAEDO

(6897)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della storia dell'arte, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 gennaio 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della storia dell'arte indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6508)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica, laboratorio e disegno negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 8 febbraio 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della tecnologia meccanica, laboratorio e disegno negli Istituti professionali, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6509)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale - parte II - n. 29 del 22 luglio 1965, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 marzo 1965, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, ad un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento della matematica negli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1963.

(6510)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso concernente la pubblicazione dei risultati del concorso a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 2 settembre 1965, nel supplemento n. 25 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e foreste, sono stati pubblicati i risultati del concorso per esami a cinquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 25 marzo 1964.

(6613)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di trafilatore, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il 3° Supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1965 pubblica il decreto ministeriale 11 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1965, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 383, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di trafilatore, indetto con decreto ministeriale 7 agosto 1962.

(6612)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il n. 7 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1965 pubblica il decreto ministeriale 29 marzo 1965, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1965, registro n. 11 Tesoro, foglio n. 132, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso a due posti di operaio specializzato di 1ª categoria presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, indetto con decreto ministeriale 6 settembre 1962.

(6855)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso di rettifica

Nella deliberazione del direttore generale delle Ferrovie dello Stato 26 luglio 1965, con la quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esame, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per laureati in ingegneria e per studenti del 5° anno, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 13 settembre 1965, alla pag. 4560, l'ultimo comma dell'art. 2 deve intendersi sostituito dal seguente:

« Al concorso non sono ammessi i vincitori dei concorsi relativi alla scuola professionale organizzata per gli anni accademici 1962-63, 1963-64 e 1964-65, salvo quanto previsto al successivo art. 18 ».

(6983)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1964, n. **25.**

Disposizioni integrative della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 13 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al titolo della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, dopo le parole « Cassa per il Mezzogiorno » sono aggiunte le parole « e dallo Stato ».

All'art. 1, comma primo e secondo, della legge regionale 21 ottobre 1954, n. 22, dopo le parole « Cassa per il Mezzogiorno » sono aggiunte le parole « e dallo Stato ».

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 23 marzo 1965, n. 6.

Provvidenze in favore dell'assistenza, educazione ed istruzione dell'infanzia in età prescolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 13 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'assistenza, l'educazione e la istruzione dell'infanzia in età prescolare, l'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a concedere sussidi e contributi e ad effettuare somministrazioni di fondi con le modalità previste dalla presente legge.

Art. 2.

I sussidi sono concessi agli asili infantili e alle scuole materne della Sardegna per agevolarne la gestione.

Le domande intese ad ottenere i sussidi devono essere presentate entro il 31 luglio di ogni anno e indirizzate all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione.

Alla erogazione dei sussidi si provvede all'inizio dell'anno scolastico, avuto riguardo alle condizioni degli istituti e alla popolazione assistita nell'anno scolastico precedente.

Art. 3.

Agli asili infantili e alle scuole materne di cui al precedente art. 2 possono essere concessi contributi per necessità di attrezzature e di arredamento e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, alle quali le predette istituzioni non possono provvedere con le normali entrate.

Le domande intese ad dottenere i contributi devono essere corredate da una documentazione che illustri la entità della spesa ad affrontare, e indirizzate all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione entro il 31 luglio di ogni anno.

I contributi sono concessi per un importo non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile e di essi è dato documentato rendiconto.

Art. 4.

L'Ente per le scuole materne della Sardegna, a prosecuzione del programma di istituzione di scuole materne regionali, in precedenza affidatogli a norma della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, non appena approvato il bilancio di previsione della Regione, presenta all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione le proposte annuali di nuove costruzioni e di ampliamento di quelle esistenti, corredandole con una relazione che illustri lo stato di realizzazione dei precedenti piani e la situazione del conto delle somministrazioni.

L'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione tenuto conto delle proposte dell'Ente predetto e di eventuali programmi predisposti da altri enti pubblici, propone all'approvazione della Giunta regionale il piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali e ne dispone il finanziamento a norma dell'articolo 1 della presente legge.

Art. 5.

L'Ente per le scuole materne della Sardegna provvede alla realizzazione dei piani annuali di cui al precedente art. 4 e assume la gestione delle scuole.

L'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato a stipulare le relative convenzioni di gestione.

Art. 6.

L'Ente per le scuole materne della Sardegna presenta il rendiconto delle spese sostenute per la costruzione e l'ampliamento di ciascuna scuola materna dopo effettuato il collaudo delle opere.

Gli edifici, gli impianti, le pertinenze e gli arredamenti delle scuole materne istituite ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge e della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, entrano a far parte del patrimonio della Regione autonoma della Sardegna.

L'Assessore regionale alle finanze è autorizzato a delegare l'Ente per le scuole materne della Sardegna a ricevere, a nome e per conto della Regione, le donazioni di aree e stabili, liberi da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, che vengano offerti con lo scopo di facilitare la istituzione e l'ampliamento di scuole materne regionali.

Art. 7.

L'Ente per le scuole materne della Sardegna, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione una relazione nella quale espone le necessità dell'Ente in rapporto alla previsione di spesa per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e alle esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali, nonchè a quelle di acquisto di attrezzature ed arredamenti per queste ultime.

L'Assesso regionale al lavoro e pubblica istruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto delle necessità rappresentate nella relazione predetta, all'inizio dell'anno scolastico dispone la concessione di appositi contributi a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna.

Art. 8.

Dei contributi ricevuti ai sensi del precedente articolo 7 l'Ente per le scuole materne della Sardegna darà il rendiconto alla chiusura del proprio esercizio finanziario. Esso terrà altresì apposito inventario delle attrezzature non deteriorabili acquistate per l'arredamento funzionale delle scuole di proprietà della Regione.

Art. 9.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, è designato al Ministro per la pubblica istruzione un rappresentante dell'Amministrazione regionale da chiamare a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Ente per le scuole materne della Sardegna, ai sensi dell'art. 7, n. 6, della legge 1° giugno 1942, n. 901.

Art. 10.

I progetti dei lavori relativi alle nuove costruzioni e all'ampliamento di scuole materne, di cui ai precedenti articoli 4 e 5, redatti dall'Ente per le scuole materne della Sardegna, sono approvati dall'Assessore regionale dei lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici, su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione di concerto con l'Assessore all'igiene e sanità.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e a dichiarazione di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e successive modificazioni.

Per gli atti conseguenti valgono le norme in vigore per i lavori pubblici regionali.

Art. 11.

Sono abrogate le leggi regionali 10 novembre 1950, n. 57, e 20 dicembre 1950, n. 72.

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 300.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

a) per la somma di lire 220 milioni, relativa alla concessione dei sussidi di cui all'art. 2 e del contributo per il funzionamento di tutto il complesso di scuole gestite dall'Ente per le scuole materne della Sardegna e per le esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali di cui all'art. 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 50 milioni e di lire 170 milioni, dello stanziamento dei capitoli 13416 e 23401 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo anno finanziario;

b) per la somma di lire 30 milioni, relativa al finanziamento del piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regionali di cui all'art. 4 della presente legge, mediante l'ulteriore riduzione, per un uguale importo, dello stanziamento del capitolo 23401 dello stesso stato di previsione;

c) per la somma di lire 50 milioni, relativa alla concessione dei contributi di cui all'art. 3 e del contributo per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti per le scuole materne regionali di cui al citato art. 7 della presente legge, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 30 milioni e di lire 20 milioni dello stanziamento del predetto capitolo 23401 e di quello del capitolo 23411 dello stato di previsione medesimo.

Le predette somme saranno inscritte ad appositi capitoli del suddetto stato di previsione della spesa, denominati nel modo appresso indicati, per l'importo a fianco di ciascuno di essi segnato:

« Sussidi ad asili infantili e a scuole materne per agevolarne la gestione e contributo all'Ente per le scuole materne della Sardegna per il funzionamento di tutto il complesso di scuole da esso gestite e per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole materne regionali »	L. 220.000.000
« Spese per la realizzazione del piano annuale di nuove costruzioni e di ampliamento di scuole materne regonali »	» 30.000.000
« Contributi ad asili infantili e a scuole materne per necessità di attrezzatura e di arredamento e contributo all'Ente per le scuole materne della Sardegna per l'acquisto di attrezzature e di arredamenti per le scuole materne regionali »	» 50.000.000

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Norma transitoria

Art. 13.

Le somme stanziate a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna per l'effettuazione dei piani già approvati ai sensi della legge regionale 20 dicembre 1950, n. 72, e non ancora effettivamente impiegate rimangono a disposizione del medesimo Ente ai fini e con le modalità previsti dalla presente legge.

Di esse dovrà essere dato regolare rendiconto.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1965, n. 7.

Inquadramento del personale addetto alla pulizia degli uffici e degli stabili dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 13 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Assunzione

Il personale per la pulizia degli uffici e degli stabili della Regione sarda è assunto stabilmente in base alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Classificazione

Il personale di cui all'articolo precedente è classificato come segue:

operaio di 3ª categoria, se addetto alla vigilanza sui lavori;

operaio di 4ª categoria, se addetto a lavori generici di pulizia.

Art. 3.

Dotazione organica

La dotazione organica degli operai permanenti addetti alla pulizia dei locali è fissata in 60 unità di cui due incaricate della vigilanza sui lavori.

Art. 4.

Provvedimenti per la nomina e cessazione dal servizio

La nomina del personale di cui alla presente legge avviene ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, ed è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Detto personale è collocato a riposo al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

La cessazione dal servizio è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5.

Consiglio di amministrazione

Le funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale addetto ai servizi di pulizia, sono svolte dal Consiglio di amministrazione per il personale dell'Amministrazione regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrato da un rappresentante del personale addetto ai servizi di pulizia nominato per un biennio con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla categoria.

Art. 6.

Commissione di disciplina

Le funzioni di Consiglio di amministrazione per il personale addetto ai servizi di pulizia sono svolte dalla Commissione di disciplina di cui all'art. 10 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, integrata da un rappresentante del personale addetto ai servizi di pulizia nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione elettiva da parte di tutto il personale appartenente alla categoria.

Art. 7.

Note di qualifica

Le note di qualifica del personale di cui alla presente legge sono compilate dal direttore di sezione preposto al servizio.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore dei servizi dell'Assessorato regionale alle finanze.

Art. 8.

Sanzioni disciplinari

Al personale addetto ai servizi di pulizia si applica, per quanto attiene alle sanzioni disciplinari, la procedura prevista per gli operai nella legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 9.

Trattamento economico, previdenziale e assistenziale

Al personale di cui alla presente legge competono la paga e gli altri assegni dovuti agli operai dello Stato di pari coefficiente.

Il medesimo personale ha diritto al trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza previsto dalle disposizioni legislative vigenti ed in suo favore sono estese le norme dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Agli operai di 3ª categoria è concessa una indennità mensile di sorveglianza di L. 20.000, ed a quelli di 4ª categoria il soprassoldo previsto dall'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, nella misura del 20 per cento della retribuzione. Tali indennità e soprassoldi hanno carattere di continuità.

Le norme di cui ai precedenti commi sono valide fino a quando verrà stabilito con successiva legge regionale il trattamento economico degli impigati e dei salariati dell'Amministrazione regionale.

Art. 10.

Trattamento economico durante il periodo di assenza per infermità o infortuni sul lavoro, dipendenti o no da causa di servizio.

Il trattamento economico del personale addetto ai servizi di pulizia durante i periodi di assenza dal lavoro per infermità o per infortunio sul lavoro, è disciplinato dagli articoli 29, 30 e 31 della legge 5 marzo 1961, n. 90; gli emolumenti indicati a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza sono a carico dell'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Agevolazioni in materia di trasporti di persone e di cose

Al presonale di cui alla presente legge sono estese le agevolazioni previste dall'art. 16 della legge regionale 3 luglio 1963, n 10.

Art. 12.

Orario di lavoro

In relazione alle particolari esigenze del servizio, l'orario di lavoro è suddiviso in prestazioni antimeridiane e pomeridiane.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.

Nomina del personale già in servizio

Alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia i particolari contratti di lavoro che hanno disciplinato il rapporto del personale addetto ai servizi di pulizia degli uffici dell'Amministrazione regionale, salvo le condizioni di maggior favore.

Il personale in servizio a tale data, su proposta motivata dell'Assessore regionale alle finanze, viene inquadrato nell'organico previsto dalla presente legge, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione degli operai dello Stato, prescindendo dai limiti di età e dal grado di istruzione.

Tuttavia, il personale predetto in possesso del titolo di studio prescritto oppure che eserciti di fatto mansioni di custodia viene inquadrato con la qualifica iniziale rispettivamente nella carriera esecutiva o in quella del personale ausiliario del ruolo amministrativo di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 14.

Collocamento a riposo del personale già in servizio

Il personale inquadrato ai sensi dell'art. 13 della presente legge, che al compimento del cinquantacinquesimo anno di età abbia prestato almeno cinque anni di servizio regionale utili ai fini della pensione e non abbia ancora maturato il diritto alla liquidazione della pensione, potrà essere trattenuto in servizio sino al conseguimento del diritto alla pensione medesima e comunque non oltre il sessantacinquesimo anno di età.

Art. 15.

Riconoscimento del servizio prestato

Nei confronti di tutto il personale inquadrato ai sensi della legge, i periodi di servizio regionale prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima, sono utili ai fini del trattamento di quiescenza.

Per il personale inquadrato in qualità di operaio, i predetti periodi di servizio sono utili anche ai fini degli aumenti periodici della paga.

Art. 16.

Indennità di licenziamento per il personale che non viene inquadrato

Il personale in servizio che non essendo in possesso dei requisiti previsti dal secondo comma del precedente art. 13 non possa essere inquadrato ai sensi della presente legge ha diritto ad una indennità di licenziamento pari a dieci giorni della paga in godimento per ogni anno di servizio.

La predetta indennità è cumulabile con l'indennità di cui all'art. 6 della legge 11 aprile 1955, n. 379.

Art. 17.

Applicabilità

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme di cui alla legge 5 marzo 1961, n. 90.

Art. 18.

Copertura dell'onere

All'onere complessivo di lire 56.400.000 (di cui lire 10.000.000 per stipendi ed altri assegni fissi, lire 45.300.000 per paghe ed altri assegni fissi, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario agli impiegati, lire 400.000 per compensi per lavoro straordinario ai salariati, lire 200.000 per compensi speciali e lire 100.000 per agevolazioni in materia di trasporti) derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

per lire 6.400.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11143 dello stato di previsione della spesa;

per lire 45.000 000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11145 dello stesso stato di previsione;

per lire 5.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11147 dello stato di previsione medesimo.

La predetta somma complessiva di lire 56.400.000 sarà nel suddetto stato di previsione della spesa, iscritta per i rispettivi importi di lire 10.000.000, di lire 45.300.000, di lire 400.000, di altre lire 400.000, di lire 200.000 e di lire 100.000 ai capitoli, nell'ordine 11112, 11113, 11116, 11117, 11118, 11133.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1965, n. 8.

Integrazione della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 13 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nella legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, sono inseriti i seguenti articoli:

Art. 24-*bis* — Limitatamente alle pratiche di cui all'art. 24 è ammessa l'estensione dei massimi di cui all'art. 8.

Art. 24-*ter* — L'estensione dei massimi di cui all'art. 8 è ammessa anche per i contratti di mutuo riguardanti la costruzione di abitazioni i cui lavori sono ancora in corso o lo erano posteriormente alla data del 30 giugno 1964.

Art. 2.

L'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, è così modificato:

E' istituita presso le singole Amministrazioni provinciali una Commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, di cui fanno parte:

il presidente dell'Amministrazione provinciale, o un suo delegato, che la presiede;

tre componenti nominati dal Consiglio provinciale;

quattro membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

due membri designati dalle Associazioni di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

un rappresentante dei costruttori edili;

un rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro per la gestione case lavoratori;

un rappresentante dell'Istituto autonomo case popolari;

un funzionario dell'Assessorato regionale ai lavori pubblici;

segretario della Commissione è il segretario generale dell'Amministrazione provinciale od un suo rappresentante.

Art. 3.

All'art. 24 della legge regionale 21 luglio 1964, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'entrata in funzione delle competenti Commissioni provinciali di cui al precedente art. 12, le pratiche in corso di perfezionamento saranno definite dall'Assessorato regionale ai lavori pubblici e trasmesse agli istituti di credito per il finanziamento ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 31 marzo 1965, n. 9.

Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 21 *del* 13 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai beneficiari dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, i seguenti abbuoni nella restituzione delle somme mutuate:

a) sulle prime lire 500.000: nella misura del 100 per cento del relativo capitale mutuato;

b) sulle successive lire 2.000.000: nella misura del 50 per cento del relativo capitale mutuato.

c) sulle ulteriori lire 2.500.000: nella misura del 30 per cento del relativo capitale mutuato.

Per i mutui di assestamento accordati a cooperative di produttori agricoli l'abbuono è concesso nella misura del 100 per cento del relativo capitale mutuato, fino ad un massimo di lire 10.000.000.

Art. 2.

Per i mutui di cui al primo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, di importo fino a lire 500.000, gli istituti di credito sono autorizzati a rimborsare le rate di

ammortamento che risultino versate all'entrata in vigore della presente legge, trattenendo gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d'anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata estinta, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Se nessuna rata di ammortamento risulta versata gli istituti di credito esigeranno soltanto gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'ultimo periodo per il quale vennero corrisposti, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Per i mutui suddetti di importo superiore a lire 500.000 gli istituti di credito, determinato il nuovo piano di ammortamento in relazione al capitale mutuato diminuito dell'abbuono concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all'entrata in vigore della presente legge, trattenendo l'importo delle corrispondenti rate relative al capitale diminuito dell'abbuono di cui sopra.

Gli istituti di credito sono anche autorizzati ad applicare il nuovo piano di ammortamento per determinare l'ammontare delle rate che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ed a modificare l'importo di quelle scadute ed insolute.

Per l'ammontare corrispondente all'abbuono sono dovuti gli interessi al tasso del 3 per cento in ragione d'anno a decorrere dall'ultimo periodo per il quale vennero corrisposti, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Per i mutui di cui a terzo comma dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, di importo fino a lire 500.000, gli istituti di credito sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all'entrata in vigore della presente legge, trattenendo gli interessi al tasso dell'uno per cento in ragione d'anno a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata estinta, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Se nessuna rata di ammortamento risulta versata, gli istituti di credito esigeranno soltanto gli interessi al tasso dell'uno per cento a decorrere dalla erogazione del mutuo, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Per i mutui suddetti, di importo superiore a lire 500.000, gli istituti di credito, determinato il nuovo piano d'ammortamento in relazione al capitale mutuato diminuito dell'abbuono concesso ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono autorizzati a rimborsare le rate di ammortamento che risultino versate all'entrata in vigore della presente legge, trattenendo l'importo delle corrispondenti rate relative al capitale diminuito dell'abbuono di cui sopra.

Gli istituti di credito sono anche autorizzati ad applicare il nuovo piano d'ammortamento per determinare l'ammontare delle rate che scadranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ed a modificare l'importo di quelle scadute ed insolute.

Per l'ammontare corrispondente all'abbuono sono dovuti gli interessi al tasso dell'uno per cento in ragione d'anno a decorrere dall'ultima rata estinta o dall'erogazione del mutuo, fino all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

Gli istituti di credito sono autorizzati a restituire in meno, rispetto all'ammontare delle anticipazioni ricevute dall'Amministrazione regionale per la concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1961, n. 8, gli abbuoni previsti dalla presente legge.

L'ammontare delle somme restituite in meno dagli istituti di credito ai sensi del precedente comma farà carico ad un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione degli esercizi finanziari successivi.

Art. 5.

Alla minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 prevista in lire 200.000.000, sarà fatto fronte mediante la riduzione, per i rispettivi importi di lire 94.200.000 e di lire 105.800.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il medesimo anno finanziario.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 7 aprile 1965, n. 10.

Istituzione del « Fondo sociale della Regione Sarda ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 22 *del* 14 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione un fondo speciale con gestione autonoma denominato « Fondo sociale della Regione Sarda ».

Art. 2.

Sono a carico del Fondo di cui all'articolo precedente, in conformità alle leggi dello Stato e agli impegni internazionali regolanti la materia, le spese per:

1) l'assistenza materiale, morale, culturale e sociale ai lavoratori sardi in genere ed in particolare ai lavoratori emigrati dalla Sardegna e che in Sardegna conservano la residenza ed alle loro famiglie;

2) la prima sistemazione e la eventuale riqualificazione dei lavoratori emigrati e loro famiglie che rientrino in Sardegna;

3) una indagine sulla emigrazione sarda per stabilirne le cause, l'entità, le localizzazioni, le condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e loro famiglie;

4) la realizzazione — indennità, acquisto materiali, contributi assicurativi — di opere di interesse locale, in funzione dei più vasti piani produttivi e per la valorizzazione del patrimonio naturale ed archeologico, da attuarsi quando si rilevi la necessità di un pronto intervento ai fini della occupazione; la gestione dei lavori per la realizzazione delle suddette opere è affidata agli enti locali;

5) iniziative che concorrano al superamento delle condizioni di grave disagio in cui si trovano le categorie di lavoratori, sulle quali ha maggiore incidenza l'arretratezza delle strutture economiche della Sardegna.

Art. 3.

Il programma annuale degli interventi previsti dal precedente art. 2 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui al successivo art. 4.

Art. 4.

E' istituito presso l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, con decreto del Presidetne della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione, un Comitato così costituito:

1) dall'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che lo presiede;

2) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alle finanze;

3) da un rappresentante dell'Assessorato regionale alla rinascita;

4) da sei sindaci di Comuni della Sardegna eletti dal Consiglio regionale;

5) dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

6) da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali designate dalle medesime;

7) da un funzionario dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che funge da segretario del Comitato.

Art. 5.

Il Comitato di cui all'art. 4 propone:

a) il programma annuale di intervento di cui all'art. 3;

b) il riparto annuale delle somme a disposizione del Fondo di cui all'art. 1 tra i vari settori d'intervento previsti dall'art. 2;

c) la formulazione di voti e proposte utili ai fini della presente legge.

Art. 6.

Le spese per il funzionamento del Comitato di cui al precedente art. 4 graveranno sul Fondo di cui all'art. 1.

Art. 7.

Le entrate del Fondo di cui all'art. 1 sono costituite:

1) dagli stanziamenti annuali disposti nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione — rubrica Assessorato al lavoro e pubblica istruzione — a favore del Fondo predetto;

2) da eventuali contributi e rimborsi del Fondo sociale europeo in base alle disposizioni dei regolamenti della Comunità economica europea;

3) da eventuali accreditamenti disposti dall'organo di attuazione della legge 11 giugno 1962, n. 588;

4) da entrate di amministrazione, da contributi, lasciti e donazioni di enti pubblici e privati e di persone singole o associate.

Art. 8.

Gli interventi previsti al punto 4 dell'art. 2 vengono effettuati in attuazione ed integrazione degli articoli 59, 60 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Ai lavoratori occupati non fruenti di sussidio ordinario o straordinario di disoccupazione viene corrisposta una indennità pari a lire 700 per ogni giornata di effettivo lavoro.

Ai lavoratori aventi famiglia a carico spetta inoltre per ogni convivente a carico un assegno integrativo pari a lire 60 giornaliere per ogni convivente avente diritto agli assegni familiari.

Viene inoltre corrisposto ad ogni lavoratore occupato un premio di operosità pari a lire 1.300 per ogni giornata lavorativa prestata.

Art. 9.

Il premio di cui all'ultimo comma del precedente art. 8 viene corrisposto anche agli allievi dei cantieri scuola e dei cantieri di rimboschimento istituiti ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 10.

Per la concessione del premio di operosità di cui al precedente art. 9 l'Amministrazione regionale, conosciuti i programmi annualmente predisposti dai competenti organi dello Stato, accrediterà le somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro che presenteranno, alla fine dell'esercizio, dettagliato rendiconto delle somme ricevute.

Art. 11.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, il regolamento per la gestione del Fondo di cui all'art. 1 e per l'attuazione della presente legge.

Art. 12.

In attesa che sia nominato il Comitato di cui all'art. 4, la Giunta regionale è autorizzata, per l'anno finanziario 1965, ad utilizzare le somme disponibili del Fondo di cui all'art. 1 per gli interventi previsti nell'art. 2 - punti 3 e 4 - e per l'intervento previsto nell'art. 9.

Art. 13.

La legge regionale 4 febbraio 1950, n. 3, recante «Provvedimenti a sollievo della disoccupazione», e le successive modificazioni, è abrogata.

Art. 14.

Le somme stanziate sui capitoli 25401 e 25406 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 disponibili dovranno essere, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di cui all'art. 11, accreditate a favore del Fondo di cui all'art. 1.

Art. 15.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 14 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 11.
Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 18 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 4, lettera *h*), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, residenti in Sardegna, è corrisposto, per il secondo semestre del 1965 e per il 1966, un assegno per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare.

L'importo dell'assegno è di L. 20.000 pro capite per il secondo semestre del 1965 e di L. 40.000 pro capite per il 1966.

I coltivatori diretti, mezzadri e coloni, aventi diritto all'assegno di cui alla presente legge sono quelli iscritti negli elenchi anagrafici per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni.

Hanno diritto all'assegno di cui al primo comma del presente articolo anche i partecipanti che non usufruiscono di assegni familiari per persone a carico in conseguenza di un contemporaneo rapporto di lavoro in altre categorie di attività.

Art. 2.

Sia per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia sia agli effetti dell'accertamento del carico familiare, si richiama il testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Il rapporto di apprendistato non fa cessare il diritto a percepire l'assegno per i minori.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge l'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una apposita convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Nella convenzione saranno indicate anche le modalità per l'accertamento degli aventi diritto e delle persone a carico.

Art. 4.

Per la corresponsione dell'assegno gli aventi diritto debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale regolare domanda, indirizzata all'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, corredata dello stato di famiglia e della documentazione atta a dimostrare il diritto di percepire gli assegni per le persone a carico.

Art. 5.

Contro il mancato accoglimento, totale o parziale, della domanda per la corresponsione dell'assegno di cui all'art. 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, all'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione, che decide sentita una Commissione composta da:

a) il direttore dei servizi dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, che la presiede;

b) un rappresentante del Servizio contributi unificati in agricoltura;

c) cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali;

d) due funzionari, di qualifica non inferiore a direttore di sezione dell'Assessorato regionale al lavoro e pubblica istruzione, uno dei quali funge da segretario, e da due funzionari dell'Assessorato regionale all'agricoltura e foreste della stessa qualifica;

e) un funzionario dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 6.

La Commissione di cui all'art. 5 è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore al lavoro e pubblica istruzione.

Art. 7.

Si applicano, ai fini della presente legge, le norme contenute negli articoli 22 e 23, commi primo e secondo, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 8.

Entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sarà emanato un apposito regolamento per l'attuazione.

Art. 9.

All'onere complessivo di L. 1.105.200.000 (di cui lire 1.100.000.000 per la corresponsione agli aventi diritto degli assegni per ogni unità non attiva a carico, L. 5.000.000 per il compenso all'Istituto nazionale della previdenza sociale che effettuerà il servizio e L. 200.000 per i compensi e le indennità ai componenti della Commissione prevista dall'art. 5) derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte, a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno medesimo:

a) per L. 405.200.000 mediante l'aumento dello stanziamento del capitolo 10302 dello stato di previsione dell'entrata;

b) per L. 200.000.000 mediante l'aumento dello stanziamento del capitolo 20901 dello stato di previsione dell'entrata;

c) per L. 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 15403 dello stato di previsione della spesa;

d) per L. 50.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 25407 dello stato di previsione della spesa;

e) per L. 250.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26645 dello stato di previsione della spesa;

f) per L. 150.000.000 mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 26718 dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965:

1) per L. 1.100.000.000 in un apposito capitolo denominato « Assegno ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni per ogni unità non attiva a carico, componente il nucleo familiare »;

2) per L. 5.000.000 in un apposito capitolo dello stato di previsione medesimo denominato: « Compenso all'Istituto nazionale della previdenza sociale incaricato di svolgere il servizio di corresponsione degli assegni ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare »;

3) per L. 200.000 nel capitolo 11138 dello stesso stato di previsione per incrementare lo stanziamento.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 aprile 1965, n. 12.

Modifiche alla legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, concernente « Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 24 *del* 18 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, è così modificato:

« Sono escluse le spese relative alle indennità per eventuali espropriazioni e sono autorizzate quelle concernenti l'abbattimento, la ricostruzione e la costruzione di nuove chiudende rese necessarie dalla apertura delle strade ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, è sostituito dai seguenti:

« L'Amministrazione regionale può, nel caso di intervento diretto, affidare la progettazione e l'esecuzione dei lavori agli enti di bonifica o di sviluppo i quali, per le attrezzature delle quali dispongono, garantiscano la buona esecuzione delle opere stesse, ad un prezzo non superiore a quello assunto come base d'asta per i singoli progetti.

L'Amministrazione regionale all'atto dell'affidamento della progettazione ed esecuzione dei lavori agli enti predetti ha facoltà di corrispondere anticipatamente al concessionario una somma non superiore al 20 per cento dell'importo complessivo della concessione.

La somma anticipata sarà recuperata sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare eccede i sette decimi dell'importo dei lavori.

Ai consorzi per le strade vicinali, che ne facciano richiesta, può essere corrisposto anticipatamente, all'atto della concessione, un acconto, sulla quota dell'11 per cento per spese generali, nella misura massima dell'80 per cento; la somma anticipata sarà recuperata come indicato nel comma precedente ».

Art. 3.

All'art. 10 della legge regionale 20 dicembre 1962, n. 26, sono aggiunti i seguenti commi:

« L'Amministrazione regionale — a valere sulla quota dell'11 per cento di spese generali per gli interventi diretti — può utilizzare, mediante stipulazione di apposito contratto di diritto privato, l'opera di persone estranee all'Amministrazione stessa.

Tale personale è assunto con contratto a tempo determinato, rinnovabile a seconda delle esigenze di servizio, e non acquista la qualità di impiegato regionale ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 17 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. **13.**

Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, concernente « Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 26 *del* 29 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'anzianità residua di servizio regionale disciplinata dal terzo comma dell'art. 29 nonchè quella di cui al secondo comma dell'art. 30 ed al secondo comma dell'art. 34 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, deve intendersi utilizzabile per intero e comunque valida, agli effetti della progressione in carriera, come effettiva permanenza minima anche in più qualifiche successive.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno delila sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 29 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1965, n. **14.**

Norme per agevolare i viaggi degli elettori sardi emigrati per ragioni di lavoro.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 27 *del* 31 *maggio* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, tramite gli Enti comunali di assistenza, un sussidio straordinario, a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza affrontate, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Sardegna i quali si trovino per ragioni di lavoro fuori del territorio della Regione, prestino attività alle dipendenze di terzi ed intendano partecipare alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna.

Art. 2.

Il sussidio spetta ai cittadini di cui all'art. 1 che compiano il viaggio fra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per la votazione e l'ottavo giorno dopo di essa, nella misura di L. 8.000 per coloro che provengono dal territorio nazionale e di L. 12.000 per coloro che provengono da Paesi esteri.

Per ottenere il sussidio i cittadini di cui all'art. 1 devono presentare all'Ente comunale di assistenza del Comune nel quale hanno votato una domanda in carta semplice da cui risulti l'attività prestata alle dipendenze di terzi ed esibire il biglietto di viaggio di andata e ritorno ed il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale nella quale hanno votato.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale provvederà a rimborsare le somme erogate dagli Enti comunali di assistenza, anche attraverso parziali accreditamenti, entro trenta giorni dalla chiusura di operazioni di voto.

Art. 4.

Al capitolo 10302 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1965 è apportata una variazione in aumento di L. 200.000.000 ed in corrispondenza, ai fini della attuazione della presente legge, al capitolo 15201 dello stato di previsione della spesa dello stesso bilancio è portata variazione in aumento di eguale somma.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 31 maggio 1965

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1965, n. **15.**

Istituzione di un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 29 *dell'*11 *giugno* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito un Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Detto Fondo sostituisce la Cassa mutua di cui all'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Art. 2.

Il Fondo di cui all'articolo precedente provvede alle prestazioni previste dalla presente legge con le seguenti entrate:

1) contributo del 10 per cento, di cui 5 per cento a carico del personale e 5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale, da calcolarsi sull'intera retribuzione netta;

detto contributo assorbe quello previsto dall'art. 2 della legge 1° marzo 1952, n. 116;

per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, nei confronti del quale continua, a norma di legge, l'iscrizione alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali, le percentuali sopraindicate sono ridotte del contributo dovuto allo stesso Istituto;

per il personale sanitario il contributo predetto è ridotto al 5 per cento, di cui 2,5 per cento a carico degli interessati e 2,5 per cento a carico dell'Amministrazione regionale;

2) i contributi previdenziali, nella misura del 4 per cento, di cui il 2 per cento a carico dell'Amministrazione regionale ed il 2 per cento a carico degli interessati, per il periodo di servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale antecedentemente all'inquadramento nei ruoli organici ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10;

3) le somme da recuperare nei confronti della Gestione previdenziale dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali per contributi versati, con decorrenza 12 giugno 1962, per il personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;

4) il contributo straordinario, di cui al primo comma dell'art. 18 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, e quelli ordinari di cui al secondo e quarto comma dello stesso articolo dovuti fino al 31 dicembre 1964;

5) le disponibilità esistenti al 31 dicembre 1964 sul Fondo di cui all'art. 32 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, destinato all'integrazione del trattamento di quiescenza del personale già dipendente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, passato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16;

6) le somme trattenute sugli stipendi o salari dei dipendenti in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

7) i redditi derivanti dall'impiego dei capitali disponibili;

8) eventuali rimborsi di contributi da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro;

9) ogni altra entrata eventuale.

Art. 3.

Il Fondo di cui all'art. 1 corrisponde prestazioni obbligatorie e facoltative.

Le prestazioni obbligatorie sono le seguenti:

1) assegno integrativo della pensione diretta;

2) assegno integrativo della pensione indiretta e di riversibilità;

3) assegno integrativo della pensione privilegiata;

4) assegno vitalizio;

5) indennità di anzianità;

6) aggiunta di famiglia.

Le prestazioni facoltative sono le seguenti e possono cumularsi con le analoghe prestazioni assistenziali dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali:

1) ricovero, educazione ed istruzione degli orfani in particolari condizioni di bisogno;

2) conferimento di borse di studio ai figli meritevoli dei dipendenti che intendano frequentare scuole medie superiori o corsi per l'avviamento agli impieghi, alle professioni, ai mestieri;

3) borse di studio per corsi universitari o di perfezionamento;

4) invio in luoghi di cura dei figli dei dipendenti riconosciuti bisognosi di cure climatiche;

5) attività culturali e ricreative;

6) sovvenzioni straordinarie per la morte del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico del dipendente;

7) sovvenzioni straordinarie per gravi infortuni o malattie del dipendente, del coniuge, dei figli, dei genitori, dei fratelli o sorelle risultanti a carico;

8) concessione di piccoli prestiti ai dipendenti.

Art. 4.

L'assegno integrativo della pensione diretta, di cui al punto 1) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione diretta, compresa la rendita vitalizia e la indennità integrativa speciale, effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, fino a raggiungere il 50 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda qualora il dipendente conti 15 anni di servizio effettivamente prestato alle dipendenze dell'Amministrazione regionale, con l'aumento del 2,50 per cento di detta ultima retribuzione per ogni ulteriore anno di servizio effettivo regionale con un massimo di 35 anni.

Art. 5.

L'assegno integrativo della pensione indiretta e di riversibilità, di cui al punto 2) del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando la pensione indiretta o di riversibilità, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322, fino a raggiungere le seguenti aliquote della pensione diretta integrata di cui all'articolo precedente:

a) vedova sola: 80 per cento;

b) vedova con un orfano: 90 per cento; vedova con due o più orfani: 100 per cento;

c) orfani soli: uno: 80 per cento; due: 90 per cento; tre o più: 100 per cento;

d) genitori: uno: 50 per cento; due: 60 per cento;

e) altri aventi diritto: 40 per cento.

Ai fini dell'integrazione di cui al precedente comma nei casi di pensione indiretta si considera il numero degli anni di servizio comunque ritenuti utili dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Nei casi in cui trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322, si considerano utili i periodi comunque coperti da contribuzione.

Art. 6.

L'assegno integrativo della pensione privilegiata, di cui al punto 3 del secondo comma dell'art. 3, si determina integrando quella effettivamente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, compresa la rendita vitalizia e l'indennità integrativa speciale, fino a raggiungere il 100 per cento dell'ultima retribuzione lorda qualunque sia l'anzianità di servizio del dipendente.

Art. 7.

L'assegno vitalizio, di cui al punto 4) del secondo comma dell'art. 3, spetta, nella seguente misura, al personale che lascia il servizio per infermità, collocamento a riposo per limiti di età o per motivi indipendenti della propria volontà, senza aver maturato il diritto a pensione:

1) per anzianità di servizio utile da uno a dieci anni: 25 per cento dell'ultima retribuzione annua lorda;

2) per anzianità di servizio utile oltre i dieci anni: 30 per cento dell'ultima retribuzioine annua lorda.

L'assegno spetta, nella stessa misura, alla vedova ed agli altri congiunti secondo le norme di cui all'art. 39 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3239, e successive modificazioni.

L'assegno vitalizio, ai fini della applicazione da parte delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro dell'art. 37 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, è equiparato alle pensioni.

Ai fini del presente articolo è considerato servizio utile quello riconosciuto tale dagli ordinamenti delle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro per la liquidazione dell'indennità « una tantum ».

Art. 8.

L'indennità di anzianità, di cui al punto 5) del secondo comma dell'art. 3, è dovuta al dipendente che lasci il servizio ancorchè non abbia maturato il diritto a pensione, e salvo i casi di destituzione dall'impiego, nella misura di un dodicesimo dell'ultima retribuzione lorda annua goduta per ogni anno di servizio effettivo regionale.

Dalla indennità, determinata a norma del comma precedente, è portata in detrazione l'indennità « una tantum » corrisposta dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, anche nei casi in cui operi la legge 2 aprile 1958, n. 322.

La predetta indennità spetta, nella stessa misura, agli eventi diritto nel caso di morte del dipendente.

Art. 9.

Ai pensionati dell'Amministrazione regionale il Fondo di cui all'art 1 corrisponde le quote di aggiunta di famiglia, di cui al punto 6) del secondo comma dell'art. 3, nella misura ed alle condizioni previste per i dipendenti in servizio.

Sono portati in detrazione i corrispondenti assegni comunque denominati e corrisposti, per carichi di famiglia, dagli enti che liquidano le pensioni.

Art. 10.

Il programma assistenziale concernente i limiti e le misure degli interventi di cui al terzo comma dell'art. 3 è deliberato dal Comitato amministrativo del Fondo entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 11.

Le sovvenzioni straordinarie di cui ai punti 6) e 7) del terzo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di un dodicesimo della retribuzione annua nel caso di morte o di malattia del coniuge e dei figli, e di un ventesimo della retribuzione annua, negli altri casi.

Art. 12.

I piccoli prestiti di cui al punto 8) del terzo comma dell'art. 3 non potranno superare l'importo di due dodicesimi dell'ultima retribuzione annua e dovranno essere recuperati in un numero di rate mensili non superiore a 24.

Sui piccoli prestiti è dovuto l'interesse annuo del quattro per cento.

In caso di cessazione dal servizio il recupero del residuo debito avviene, in unica soluzione, a carico dei trattamenti integrativi previsti dalla presente legge.

Non si fa luogo a recupero nelle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 10 gennaio 1952, n. 38.

Art. 13.

Nel caso di miglioramenti del trattamento economico del personale in servizio, a qualsiasi titolo concessi, è disposta, con lo stesso provvedimento, la riliquidazione delle integrazioni delle pensioni.

Art. 14.

Il Fondo di cui all'art. 1 è amministrato da un Comitato amministrativo composto:

a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un Assessore da lui delegato, che lo presiede;

b) dal segretario generale;

c) dal direttore dei servizi dell'Assessorato regionale alle finanze;

d) dal direttore della ragioneria dell'Amministrazione regionale;

e) dal capo dell'Ufficio del personale;

f) da un rappresentante del personale per ciascuna delle carriere;

g) da un rappresentante dei salariati permanenti.

I membri di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, nei casi di assenza od impedimento o vacanza dei relativi posti sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci.

I membri effettivi di cui alle lettere *f)*, e *g)*, ed i relativi supplenti, sono eletti dal personale appartenente alla carriera o alla categoria interessata, con le modalità previste dal decreto del Presidente della Giunta 24 marzo 1964, n. 7.

Art. 15.

Il Comitato amministrativo è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art. 16.

Il Comitato amministrativo si riunisce ogni tre mesi in via ordinaria, in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente, o tre dei suoi membri, lo ritengano necessario.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno cinque membri.

Le decisioni vengono prese a maggioranza di voti prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

Funge da segretario del Comitato amministrativo un funzionario della Presidenza della Giunta con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Art. 17.

Tutti i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione sono deliberati dal Comitato amministrativo.

Le decisioni relative alle prestazioni del Fondo sono impugnabili, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Comitato amministrativo che decide in via definitiva entro sessanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

Ove il Comitato amministrativo non adotti alcuna decisione entro il sessantesimo giorno dal ricevimento del ricorso, questo si intende respinto.

Il ricorrente ha diritto di essere sentito personalmente prima che il Comitato decida definitivamente.

Art. 18.

Al Fondo affluiscono tutte le entrate di cui all'art. 2 della presente legge.

I pagamenti a carico del Fondo sono disposti mediante la emissione di mandati di pagamento a favore di terzi firmati dal presidente del Comitato amministrativo, o dall'Assessore da lui delegato, e controfirmati dal segretario dello stesso Comitato.

Il servizio di tesoreria, da regolarsi con apposita convenzione, sarà affidato ad un istituto di credito operante in Sardegna scelti dal Comitato amministrativo.

Art. 19.

L'anno finanziario comincia il 1° gennaio a termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo del Fondo dovrà essere approvato entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo, unitamente al conto patrimoniale, è approvato dal Comitato amministrativo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il rendiconto ed il conto patrimoniale saranno pubblicati nel « Notiziario ufficiale del personale regionale ».

Art. 20.

Le funzioni di revisione sulla gestione del Fondo sono esercitate da un Collegio di revisori costituito da un magistrato della Delegazione della Corte dei conti per la Sardegna, che lo presiede, e da due funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

Per ognuno dei suddetti componenti effettivi sarà nominato un membro supplente.

Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Giunta e dura in carica quattro anni.

Art. 21.

Ai componenti del Comitato amministrativo ed a quelli del Collegio dei revisori è corrisposto a carico del Fondo un compenso annuo determinato dal Comitato amministrativo.

Art. 22.

Ai servizi del Fondo si provvede con personale di ruolo dell'Amministrazione regionale.

Il numero delle unità da destinare a detti servizi è stabilito con decreto del Presidente della Giunta.

Le spese per il funzionamento sono a carico del Fondo.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

Ai fini della presente legge, la retribuzione annua deve intendersi costituita da tutti gli assegni ed indennità fisse continuative, compresa la tredicesima mensilità, con esclusione delle indennità per particolari servizi e funzioni di carattere speciale e delle quote di aggiunta di famiglia.

Art. 24.

Per il personale inquadrato nei ruoli regionali a norma degli articoli 23 e 24 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

Si considerano altresì utili, ai fini predetti, i servizi resi alle dipendenze dell'Amministrazione regionale prima dell'inquadramento nei ruoli organici, purchè coperti da assicurazione obbligatoria. Sono utili anche i periodi di servizio per i quali trovi applicazione la legge 2 aprile 1958, n. 322.

Nei casi indicati dal precedente comma l'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio prestato alle dipendenze dell'Amministrazioine regionale.

Art. 25.

Per il personale proveniente dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, e dell'art. 27 della legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni riconosciuti utili dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro ai fini di pensione.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione di provenienza e dall'Amministrazione regionale.

L'indennità di buonuscita corrisposta dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'indennità premio di servizio corrisposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali sono portate in detrazione dell'indennità dovuta dal Fondo.

Art. 26.

Per il personale proveniente da enti pubblici diversi dallo Stato e dagli enti locali, inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge regionale 30 novembre 1961, n. 16, i trattamenti previsti dalla presente legge, esclusa l'indennità di anzianità, si determinano in relazione al numero degli anni di servizio riconosciuti utili dagli enti di provenienza all'atto dell'opzione, maggiorato dagli anni di servizio regionale resi successivamente al 12 giugno 1962.

L'importo della pensione corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di quella eventualmente liquidata dalle Casse amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sarà portato in detrazione in sede di liquidazione dei trattamenti integrativi di pensione previsti dalla presente legge.

Per il personale proveniente dalle Camere di commercio, industria e agricoltura, i trattamenti di pensione previsti dalla presente legge sono interamente a carico del Fondo.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma, la quota accantonata per il personale sopra detto presso il « Fondo di previdenza a capitalizzazione finanziaria » all'atto della cessazione del rapporto con la Camera di commercio, industria e agricoltura, dovrà essere versata al Fondo di cui alla presente legge.

Il dipendente che cessa dall'impiego per il compimento del trentacinquesimo anno di servizio utile, calcolato a norma del primo e secondo comma del presente articolo, senza avere ancora titolo alla liquidazione della pensione da parte dell'assicurazione obbligatoria, ha diritto ad una pensione provvisoria a totale carico del Fondo ai sensi della presente legge, ferma restando la detrazione della eventuale pensione liquidata dalla Cassa amministrata dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'indennità di anzianità si determina in relazione agli anni di effettivo servizio riconosciuti dall'Amministrazione regionale.

Gli importi liquidati allo stesso titolo dagli enti di provenienza e dalle particolari Casse di previdenza sono portati in detrazione dall'indennità di anzianità dovuta dal Fondo, proporzionalmente al numero degli anni di effettivo servizio reso nell'Amministrazione di provenienza e valutati ai fini di cui al precedente comma.

Art. 27.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia superato i limiti di età previsti dalla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10, o che li raggiungerà entro un quinquennio senza aver compiuto 35 anni di servizio utile, può essere trattenuto in servizio, a domanda, fino al compimento del periodo anzidetto e, comunque, per non oltre un quinquennio dalla data sopraindicata e semprechè non superi i 70 anni di età.

Il personale predetto, al compimento del sessantacinquesimo anno di età sarà inquadrato in apposito ruolo in soprannumero.

Art. 28.

Nelle more della liquidazione dei trattamenti di quiescenza e previdenza da parte degli enti, casse ed istituti indicati nella presente legge, il Fondo liquida e corrisponde, entro trenta giorni dal conseguimento del diritto, un acconto pari ai quattro quinti del complessivo trattamento di quiescenza e previdenza presumibilmente spettante, salvo conguaglio.

Art. 29.

All'onere complessivo di L. 259.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1965 sarà fatto fronte:

a) per L. 52.800.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11115 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno medesimo;

b) per L. 5.000.000, mediante la riduzione dello stanziamento del capitolo 11125 dello stesso stato di previsione della spesa;

c) per L. 201.200.000, mediante la riduzione, per i rispettivi importi di L. 94.800.000 e di L. 106.400.000, dello stanziamento dei capitoli 16137 e 38103, sempre dello stato di previsione della spesa.

La predetta somma complessiva di L. 259.000.000 sarà iscritta ad un apposito capitolo del suddetto stato di previsione della spesa denominato « Quote a carico della Regione dei contributi al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza a favore degli impiegati e salariati di ruolo dell'Amministrazione regionale ».

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1965.

Il personale inquadrato nei ruoli organici o i loro aventi causa che, anteriormente alla suddetta data, sono venuti a trovarsi nelle condizioni previste dai precedenti articoli hanno diritto, a domanda, ai benefici concessi dalla presente legge. Tali benefici decorrono dalla data stabilita dal precedente comma se la domanda è presentata al Fondo entro il 31 dicembre 1965 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

La disposizione del precedente comma si applica anche nei confronti dei dipendenti regionali o dei loro aventi causa — già inquadrati nelle tabelle organiche allegate alla legge regionale 20 maggio 1960, n. 9, collocati in quiescenza o decaduti prima dell'inquadramento nei ruoli organici di cui alla legge regionale 3 luglio 1963, n. 10.

Ai fini dell'indennità di anzianità si terrà conto della retribuzione dovuta al momento della cessazione dal servizio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 giugno 1965

CORRIAS

(7079)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.